

Società in accomandita semplice – SAS

1 – COS'È?

La società in accomandita semplice (di seguito s.a.s.) è una società di persone che si caratterizza per la presenza di due categorie di soci, le quali si distinguono sotto i profili della partecipazione alla gestione imprenditoriale e dell'assunzione di responsabilità per i debiti della società.

2 – FA PER ME?

La s.a.s. si presenta adatta per coloro che intendono intraprendere un'attività commerciale in forma associata dando vita ad una compagine sociale differenziata in termini di competenze e disponibilità finanziarie. Tale modello societario consente, infatti, di aggregare soggetti interessati ad una diretta gestione degli affari sociali, quali veri e propri imprenditori responsabili personalmente e illimitatamente dei debiti dell'attività, e soggetti che intendono finanziare l'attività dei primi con rischi e poteri limitati, assumendo pur sempre la qualità di soci ed il conseguente diritto alla ripartizione dei guadagni.

Vantaggi

Un vantaggio comune a tutte le forme societarie è dato dalla possibilità di partecipare all'esercizio di un'attività economica ripartendosi i costi d'impresa ed i conseguenti impegni.

A differenza delle altre società di persone, la s.a.s. permette, a chi sia interessato, di investire nell'esercizio di una determinata attività commerciale senza immergersi nella gestione imprenditoriale e assumersi i conseguenti rischi. Si tratta pertanto di un modello societario dotato di ampia flessibilità.

Svantaggi

L'esercizio in comune dell'attività economica pone dei limiti alla libera assunzione delle scelte imprenditoriali, laddove l'amministrazione venga affidata a più soci accomandatari. La costituzione di una s.a.s. regolare richiede il rispetto di alcune formalità e il sostenimento dei relativi costi.

3 – CARATTERI DISTINTIVI

Nella s.a.s. i soci accomandatari assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie. Essi sono, infatti, tenuti a rispondere dei debiti della società con tutto il proprio patrimonio personale e ciascuno di essi può essere chiamato ad estinguere i debiti della società senza che la propria responsabilità risulti limitata alla quota di partecipazione al capitale.

I soci accomandanti, invece, rispondono delle obbligazioni societarie nei limiti del proprio conferimento. Pertanto, laddove i patrimoni della società e dei soci accomandatari risultino insufficienti per soddisfare i creditori societari nulla potrà essere richiesto ai soci accomandanti.

In caso di insolvenza la s.a.s. può essere sottoposta a fallimento. Il fallimento della società comporta anche il fallimento dei soci accomandatari ma mai quello dei soci accomandanti. Dei debiti della società risponderanno pertanto il patrimonio sociale e l'intero patrimonio personale dei soci accomandatari.

L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano esclusivamente ai soci accomandatari. Le decisioni possono essere assunte congiuntamente (all'unanimità o a maggioranza) o disgiuntamente, a seconda del sistema di amministrazione scelto al momento della costituzione della società. L'ingerenza dei soci accomandanti nell'amministrazione e nella gestione della società comporta una decadenza degli stessi dal beneficio della responsabilità limitata.

Nella s.a.s. non è previsto un organo assembleare. Le decisioni di modificazione dei patti che regolano il funzionamento della società (c.d. sociali) devono essere assunte all'unanimità, se non diversamente previsto al momento della costituzione.

La s.a.s. deve tenere le scritture contabili ed in particolare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture necessarie in base al tipo di attività svolta.

4 – REGIME FISCALE

Nelle s.a.s. il reddito prodotto viene tassato in capo ai soci e pertanto concorre a formare la base imponibile IRPEF di ciascuno di essi.

5 – COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Affinché la s.a.s. sia regolarmente costituita e sia possibile l'iscrizione della società stessa presso il Registro delle Imprese, è necessario che l'atto costitutivo sia redatto mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio. In questa fase il notaio, oltre a fornire la consulenza necessaria, assicura il controllo di legalità delle clausole e dei patti contenuti nell'atto costitutivo.

L'iscrizione della società nel Registro delle Imprese è necessaria per consentire ai terzi di venire a conoscenza dell'esistenza della società e di individuare i soci amministratori e rappresentanti.

Laddove la società sia costituita mediante semplice scrittura privata, essa deve considerarsi esistente ma non iscrivibile presso il Registro delle Imprese. In tal caso si dice che la società è irregolare e ciò comporta l'applicazione di una più gravosa disciplina in base alla quale tutti i soci accomandatari si presumono rappresentanti della società ed eventuali patti tra i soci limitativi della rappresentanza non risultano opponibili ai terzi, salva la prova della loro conoscenza. Pertanto, il creditore che conclude un contratto con un socio accomandatario non amministratore, e quindi privo del potere di compiere scelte imprenditoriali, ha diritto di ricevere il pagamento dalla società che risulta comunque vincolata dall'obbligazione assunta.

La costituzione della s.a.s. non richiede un capitale minimo. I soci possono conferire denaro, crediti, beni in natura ed anche la propria opera. Il denaro conferito dai soci viene versato in un conto corrente intestato alla società.

6 – COSTI

Tasse da pagare al momento della costituzione della società: Euro 350,00 oltre ad onorario notarile. Costi camera di commercio: Euro 290,00.

Capitale da versare: non è previsto un capitale minimo. Anche 10 euro sono sufficienti.

7 – SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La s.a.s. si scioglie ogni qual volta si verifichi una delle cause indicate nei patti sociali ovvero una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento della s.a.s. viene di regola (problema: liquidazione non formale fatta dai soci) formalizzato in una decisione dei soci i quali procedono alla nomina di un liquidatore di cui deve essere data pubblicità nel Registro delle Imprese. terminate le operazioni di liquidazione, i liquidatori provvedono alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

costi di scioglimento: Euro 450,00 oltre ad onorario notarile